



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio TELECOMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 349 / 2024

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE “TIM-TO-POWER” PER LE SIM RICARICABILI DURATA 12 MESI – AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - Società TIM S.p.A. di Milano – CIG: B3F9E9C444

Il Dirigente

PREMESSO che il contratto di telefonia mobile stipulato fra questa Amministrazione ed il gestore nazionale TIM s.p.a. è prossimo alla scadenza;

TENUTO conto che una piccola parte delle 48 SIM attive sono state alloggiate in combinatori telefonici di vari sistemi di allarme, mentre un numero maggiore è stato distribuito a diversi dipendenti comunali, i quali possono collegarsi a Internet ed effettuare chiamate vocali illimitate senza l'addebito mensile della tassa di concessione governativa che affligge le SIM card in abbonamento;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di un Ordine Diretto d'Acquisto;

DATO ATTO che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del mercato elettronico fra i gestori con la maggior copertura di rete a livello nazionale: TIM, Vodafonee Wind3, volta ad individuare il minor prezzo per il servizio di telefonia mobile per le SIM ricaricabili aziendali e che è stata visualizzata l'offerta a catalogo di TIM s.p.a. con codice: MRMPM1010 con le seguenti tariffe al netto dell'IVA;

- a) € 10,00 - attivazione nuova SIM
- b) € 3,00 + 0,04 per ogni SMS e chiamata nazionale – profilo TIM-to-Power Europe
- c) € 4,80 – profilo TIM Europa 15 Gb
- d) € 3,00 – profilo solo dati M2M con 1 Gb
- e) € 7,00 – profilo solo dati M2M con 5 Gb
- f) € 15,00 – profilo solo dati M2M con 20 Gb

TENUTO PRESENTE che le tariffe sopra indicate sono identiche a quelle attualmente applicate nel contratto vigente n. 888011261974 e che la spesa dell'anno scorso per la telefonia mobile è stata di € 4734 IVA compresa;

DATO ATTO che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93: Dr. Agostino CARMENI. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Dall'istruttoria svolta, l'importo del servizio in oggetto è inferiore a € 140.000;
- per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- non sussiste interessa transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2, del Dlgs n.36/2023;

CONSIDERATO che

- il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente data l'esiguità della fornitura;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- trattandosi di un affidamento inferiore a € 5.000 si deroga dal principio di rotazione ai sensi del comma 6° art. 49 del D.lgs 36/2023;
- per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP non trattandosi di spesa di investimento;
- ai sensi dell'art. 106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n.36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e/o alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva;

CONSIDERATO altresì che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

APPURATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DATO ATTO che l'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- al comma 1, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- al comma 2, stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di non interrompere il servizio di telefonia mobile per le SIM card dei dipendenti comunali e delle apparecchiature d'allarme di vario genere;
- l'oggetto del contratto è il rinnovo del servizio di telefonia mobile sino ad ottobre 2025;

- il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- le clausole contrattuali sono quelle precise nel Bando del Mercato elettronico al quale l'operatore economico si è iscritto;

CONSTATATO che:

- l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a nome di quanto stabilito dall'art. 52, co. 1 del medesimo Decreto;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla società TIM s.p.a. di Milano, procedendo all'invio di O.D.A. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione con numero ordine: 833233;

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 52 del 12.08.2024 prot. n. 36787/2024, assunto dal Sindaco, con il quale sono state attribuite all'Ing. Silvana Paganelli Azza le funzioni di Dirigente del Settore II "Servizi per il Territorio" del Comune di Arona con contratto di lavoro a tempo determinato e sino al 31.12.2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 26/06/2003 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all'art. 28 che assegna la competenza al Dirigente per l'assunzione di determinazioni;
- il DUP 2024-2026 nelle risultanze aggiornate alla data odierna e il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atti nn. 58/2023 e n. 1/2024 esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
- lo statuto del Comune di Arona, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- l'art. 3 lett. m) nel quale rientra il servizio in oggetto e l'art. 6 comma 4 dello stesso dispositivo in quanto di importo inferiore a € 20.000 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arona;

DETERMINA

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

Di affidare all'operatore TIM S.p.A. di Milano, mediante Oda del MePA n. 833233, il servizio di telefonia mobile per le SIM card dei dipendenti comunali e per quelle destinate ad apparecchiature di telecomunicazione e di segnalazione allarme;

Di prendere atto che il contratto avrà durata di 12 mesi fino al 23/10/2025;

Di dare mandato all'Ufficio Servizi Finanziari di assumere i relativi impegni di spesa sino al 31/10/2025, prendendo come riferimento la spesa del periodo ottobre 2023-2024;

Di dare atto che:

- le obbligazioni giuridiche in adozione saranno esigibili con scadenza 2024, 2025;
- per l'affidamento IN OGGETTO è stato acquisito il codice CIG: B3F9E9C444;
- il RUP (Responsabile del Progetto) è l'Ing. Silvana Paganelli Azza;
- trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC;
- ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2024-2026 approvato con D.C.C. 58/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
- ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;

Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento: Ing. Silvana Paganelli Azza
Il Responsabile dell'istruttoria: Enrico Pozzi
Elaborazione dati: Enrico Pozzi

Arona, li 28/10/2024

Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Ing. Silvana Paganelli Azza